



Regione Umbria

PSR | Programma
di Sviluppo Rurale
per l'Umbria



l'Europa investe nelle zone rurali

PAC

2014-2020

I pagamenti accoppiati

7 Maggio 2015, h. 17.00

Sede Provinciale Coldiretti

Via D. Bramante, 3/A - Terni

Gabriele Chiodini

**La nuova Pac: le principali novità e la regola dei
pagamenti accoppiati**

Le riforme della PAC

- 1962-1968: periodo transitorio;
- 1968-1984: funzionamento delle OCM;
- 1984-1988: prima riforma della PAC;
- 1988-1992: seconda riforma della PAC;
- 1993-1999: riforma Mac Sharry;
- 2000-2004: Agenda 2000;
- 2005-2009: riforma Fischler;
- 2009-2013: Health Check;
- **2014-2020: Europa 2020.**

Obiettivi della PAC 2014-2020

Rispondere alle sfide future

Sfide economiche

- Sicurezza alimentare
- Variabilità dei prezzi
- Crisi economica

Produzione di cibo

Sfide ambientali

- Emissioni di gas serra
- Degrado dei terreni
- Qualità dell'acqua e dell'aria
- Habitat e biodiversità

Gestione risorse naturali

Sfide territoriali

- Vitalità delle zone rurali
- Diversità dell'agricoltura dell'UE

Sviluppo territoriale

Obiettivi della Pac: due parole chiave

Competitività

(capacità di stare sul mercato)

Beni pubblici


*(remunerazione ai beni non pagati
dal mercato)*




I tre strumenti della Pac 2014-2020

(risorse per l'Italia)

1. **Pagamenti diretti** (52% risorse)
2. **Misure di mercato** (8% risorse)
3. **Sviluppo rurale** (40% risorse)



L'architettura della Pac



Fondi strutturali
Accordo di partenariato

Il nuovo sistema dei pagamenti diretti


I tre criteri della riformulazione dei pagamenti diretti

- **Spacchettamento** in 7 tipologie di pagamenti.
- **Regionalizzazione (*flat rate*)**
 - Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
- **Convergenza interna**
 - Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione».

Le componenti obbligatorie e facoltative

Tipologia	% del massimale nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri	
Pagamento di base	58%
Pagamento ecologico (greening)	30%
Pagamento giovani agricoltori	1%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri	
Pagamento redistributivo per i primi ettari	0%
Pagamento per le zone con vincoli naturali	0%
Pagamento accoppiato	11%
Pagamento piccoli agricoltori	-

Le scelte italiane: pagamenti diretti in 5 componenti



- 4 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
- 3 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, capi) e 1 pagamento ad azienda.

Unità

Pagamento di base: i possessori dei titoli

- Il pagamento di base è legato a **titoli** trasferibili, attivati su terreni ammissibili.
- Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che:
 - possiedono i titoli all'aiuto;
 - che sono agricoltori attivi.
- I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, **che sono scaduti il 31 dicembre 2014**.
- Un agricoltore può ottenere titoli all'aiuto:
 - per “**prima assegnazione**” il 15 giugno 2015;
 - per assegnazione dalla **riserva nazionale** (in qualunque anno);
 - per **trasferimento** (affitto o compravendita di titoli, **in qualunque anno**).

Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli

- Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al **15 giugno 2015**.
- Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
- Le superfici ammissibili sono:
 - **seminativi, comprese le serre;**
 - **colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,**
 - **prati e pascoli permanenti.**

La prima assegnazione dei titoli

- La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15 giugno 2015 genera una importante conseguenza in merito all'affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU.
- Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli:
 - che siano **agricoltori attivi**;
 - che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel **2013** (requisito 2013).
- Deroghe per gli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:
 - coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15 maggio 2013;
 - hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;
 - presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013, hanno coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame, purché che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto.


I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli

Requisiti	Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo	La definizione di agricoltore attivo è decisa dallo Stato
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 giugno 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013	Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR.
Deroghe agricoltore che non possiede il requisito 2013	Precisazioni
1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima.
2. vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale	Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. prove verificabili	Agricoltori: <ul style="list-style-type: none"> - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e allevamento.

Regionalizzazione e convergenza

- Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.
- **Regionalizzazione (*flat rate*)**
 - Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
- **Convergenza interna**
 - Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione».
 - Diverse modalità di convergenza: totale al 2015, totale al 2019 e **parziale al 2019 (modello irlandese)**

Regionalizzazione: valore medio dei pagamenti diretti per ettaro



L'Italia ha scelto la "Regione Unica" nazionale.


Calcolo di pagamento di base

- Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):

3. Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”: lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli steps annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.


I titoli nel periodo transitorio

(convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")



I titoli nel periodo transitorio

(convergenza parziale al 2019 o modello "irlandese")



Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI)

Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al maggio 2015, da cui parte il processo di convergenza

$$\text{VUI} = (X/Y) * (A/B)$$

dove:

X/Y = % pagamento di base sul massimale

(variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti) dopo l'accordo del 27-05-2014: **58%**
= 0,58;

A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno

ottenuto come rapporto tra:

A = l'importo totale dei pagamenti diretti 2014, compreso l'art.68 per i settori non confermati nel nuovo sostegno accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate);

B = SAU ammissibile a pagamento nel 2015.

L'Italia ha scelto il criterio dei "pagamenti percepiti".

Il calcolo del valore unitario iniziale

(2)

Il VUI dipende da

$$\frac{A}{B}$$


V = Valore unitario iniziale dei titoli

A = pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014, compresi i pagamenti dell'art. 68 per i settori che non confermati nel nuovo sostegno accoppiato l'aiuto accoppiato (tabacco, Danae racemosa e patate)

B = superfici indicate nella domanda unica nel 2015

L'Italia ha scelto il criterio dei "pagamenti percepiti".

La convergenza



VUN (2019) = massimale 2019/SAU 2015 = 179 euro/ha.

I tre anni che contano

ANNI	DESCRIZIONE
2013	Gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei <i>nuovi titoli</i>, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.
2014	Il trascinarsi dei titoli storici tiene conto dei <i>pagamenti percepiti</i> dall'agricoltore per il 2014.
2015	I <i>nuovi titoli</i> saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015. Nel 2015, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei terreni.